

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la LP 29 giugno 2000, n. 12. Autonomia delle scuole;
- VISTO il C.C.P. del comparto scuola dell'8 ottobre 2008;
- VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la LP del 4 settembre 2010, n. 11 Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano;
- VISTA la DGP 4 luglio 2011, n. 1020 (modificata con DGP n. 164/2012 e 620/2020) Valutazione II ciclo;
- VISTA le DGP 13 febbraio 2012, n. 210 Modifica del calendario provinciale;
- VISTA la LP 13 luglio 2012, n. 13 Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico;
- VISTO il GDPR UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
- VISTA la Nota ministeriale prot. 11600 del 3 settembre 2020 Didattica Digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali;
- VISTA la LP del 4 maggio 2020, n. 4 e l'allegato A della legge provinciale n. 4/2020, aggiornato con delibera n. 608 del 13.08.2020;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTE le Ordinanze SARS-CoV-2 del Presidente della provincia Autonoma di Bolzano;

- VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX;
- CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale e dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
- CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1

(Finalità, ambito di applicazione e informazione)

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto I.I.S.S. "Galileo Galilei" di Bolzano.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti, dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento integra il Regolamento d'Istituto e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2

(Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo)

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono, come indicato nel punto 6 del Piano per la Didattica Digitale Integrata, le seguenti:

- Il Registro elettronico che fa parte della piattaforma "ClasseViva", che comprende anche "Aule Virtuali". Tra le varie funzionalità, il registro elettronico consente di gestire il Giornale del professore, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, i colloqui scuola-famiglia e le attività di PCTO.
- I servizi Microsoft 365, forniti gratuitamente con licenza A1 per le scuole, con la possibilità di gestire account istituzionali sia per gli studenti che per i docenti. La piattaforma Microsoft Teams per la didattica sincrona (videolezioni).

Le piattaforme utilizzate per la DDI sono conformi a quanto richiesto dal General Data Protection Regulation (GDPR) dell'Unione Europea e dal Responsabile per la protezione dei dati personali delle scuole in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. I fornitori di tali piattaforme digitali dovranno essere nell'elenco "Cloud Marketplace" dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. Nel caso in cui si effettuino lezioni per piccoli gruppi, (insegnante di sostegno o collaboratore all'integrazione o educatore con uno o due ragazzi, corsi di recupero, corsi extracurricolari, ecc.) si invita ad usare la voce del menu "Aule virtuali", in modo che rimanga traccia del lavoro svolto.

Art. 3

(Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico)

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni come stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata.

2. L'orario plurisettimanale, in modalità DDI sincrona, è definito a partire dall'orario settimanale della classe in presenza. Il monte ore complessivo di ogni disciplina dovrà essere ridotto proporzionalmente rispetto a quello in presenza.

3. Ciascun insegnante completerà il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 30 minuti effettivi di lezione, con AID in modalità asincrona (v. Piano per la Didattica Digitale Integrata).

4. L'Istituzione scolastica mette a disposizione dei docenti i locali e l'attrezzatura necessaria presente in sede per espletare le prestazioni lavorative relative alla Didattica Digitale Integrata.

5. Per le ulteriori indicazioni relative alla organizzazione della DDI come strumento unico, si veda il Piano per la Didattica Digitale Integrata.

Art. 4

(Regole per lo svolgimento delle attività in DDI)

1. Nel caso di videolezioni, programmate nell'orario settimanale o in ambito extracurricolare, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la piattaforma individuata dall'istituzione scolastica.

2. All'inizio del meeting (videolezione), l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. Il docente provvede a segnare il ritardo nel registro elettronico. Il docente segnalerà anche l'entrata in ritardo nel caso in cui un alunno, presente nella propria ora, risulti assente nelle ore precedenti la propria, oppure l'uscita in anticipo, nel caso in cui un alunno risultava presente nelle ore precedenti la propria e sia assente;
- partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- in apertura della videolezione, la videocamera deve essere attivata ed inquadrare la alunna o lo alunno stesso in primo piano, l'abbigliamento deve essere adeguato, l'ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. Gli studenti devono essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; Il/la docente deciderà se utile e opportuno tenere le videocamere accese o spente;

- non utilizzare gli strumenti della piattaforma in modo improprio (ad es. disattivando i microfoni dei partecipanti, condividendo lo schermo senza autorizzazione del docente, intervenendo a sproposito ecc.).

La mancata osservanza delle disposizioni del/della docente sarà motivo di nota disciplinare.

4. L'utente ha in particolare l'obbligo:

- di conservare la password personale e di non consentirne l'uso ad altre persone (v. Regolamento di utilizzo dei servizi di posta elettronica);
- di usare l'account del Registro Elettronico "ClasseViva" (Spaggiari), e di Microsoft Office 365 esclusivamente per le attività didattiche. Tali account non possono essere usati per scopi personali ossia per ricevere/inviare/condividere materiali (file, video, ecc.) provenienti dall'esterno, coperti da diritto d'autore o contenenti materiale illecito;
- non consentire ad utenti esterni alla scuola l'utilizzo delle piattaforme utilizzate dalla scuola;
- di non diffondere eventuali informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- non condividere il materiale didattico ricevuto dal docente con persone esterne alla scuola o caricare tale materiale su piattaforme di condivisione;
- non fare e non diffondere foto o screenshot relative alle persone presenti alle videolezioni;
- non divulgare, mediante trasmissione a terzi o caricamento su piattaforme di condivisione (Youtube, Facebook, Docsity, ecc.), le registrazioni delle lezioni, anche se effettuate dal docente e trasmesse agli studenti che non hanno avuto la possibilità di seguire in diretta la lezione;

5. È assolutamente vietato registrare le lezioni in videoconferenza, salvo autorizzazione e indicazione espressa del docente per specifiche esigenze. Il docente è protetto dal proprio diritto all'immagine, come previsto, in via generale, dalla normativa sulla privacy. Per l'autore della violazione sono previste sanzioni, anche gravi, sia da parte della scuola che da parte delle autorità competenti per violazione della legge privacy. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili per i propri figli minorenni di qualsiasi atto illecito di cui si rendano promotori. Un comportamento scorretto esporrà perciò l'alunno a sanzioni disciplinari, ma potrà anche comportare sanzioni penali e civili per lo stesso e per i genitori, in relazione al mancato rispetto delle normative sul contrasto al bullismo e cyberbullismo (v. Regolamento per il contrasto al bullismo e cyberbullismo).

6. Qualora nonostante l'adozione degli opportuni accorgimenti e di costante attenzione al trattamento di dati personali dovesse avvenire una violazione della sicurezza dei dati, è necessario contattare immediatamente il dirigente scolastico, all'indirizzo e-mail iisgalilei.bolzano@scuola.alto-adige.it, che si metterà in contatto con il Responsabile per la Protezione dei Dati, per la valutazione degli adempimenti normativamente previsti.

Art. 5

(Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali)

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, l'Istituzione scolastica prevede, per quanto consentito dalla propria dotazione, un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base del numero di dispositivi in possesso e delle motivazioni della richiesta.

Art. 6

(Aspetti riguardanti la privacy)

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) sottoscrivono la dichiarazione di liberatoria (come da GDPR) sull'utilizzo del proprio account istituzionale, comprendente anche l'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende l'impegno a conoscere e rispettare i Regolamenti d'Istituto.